Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 10 agosto 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 210 DEL 10 AGOSTO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Immobiliare Confederazione generale italiana del commercio - I.CO.GE.I.CO., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1976. — **Banca europea per gli investimenti, sede provvisoria Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1976. — **Manifattura giacche, società per azioni, in Luserna San Giovanni (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 16 luglio 1976. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1976. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni

sorteggiate il 21 luglio 1976. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1976. — **I.G.A.P. - Impresa generale affissioni pubblicità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1976. — **Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1976. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1976. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 3 agosto 1976. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1976. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1976. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Cartelle edilizie sorteggiate il 2 agosto 1976. — **Varesina del golf, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1976. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni « 10 % 1975-1995 » sorteggiate il 20 maggio 1976. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni « 6 % 1968-1988 » sorteggiate il 20 maggio 1976.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1976. — **Credito navale - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1976.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1976. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1976. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1976.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Credito fondiario, in Milano:** Cartelle fondiarie, obbligazioni opere pubbliche e obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 2 agosto 1976.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 14 *maggio* 1976
registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1976
registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 86

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FIORE Vito, nato il 22 dicembre 1922 a Bari. — Giovane animoso, dotato di notevole ed indomito coraggio, lasciava volontariamente gli studi per unirsi alle formazioni partigiane operanti nelle Langhe. Nel corso di una importante azione offensiva svolta dal nemico con notevole superiorità di forze e di mezzi, assolveva in modo brillante l'incarico ricevuto di difendere una posizione avanzata onde consentire e proteggere la ritirata della sua formazione. Combatteva con accanimento fino all'esaurimento delle munizioni. Sopraffatto, veniva catturato. Durante la breve prigionia resisteva alle crudeli sevizie e torture e veniva barbaramente trucidato dai suoi aguzzini. — Piemonte, 8 settembre 1943-24 marzo 1945.

(9048)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976.

Sostituzione di due componenti la commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla nomina del presidente, di ventiquattro presidenti di sezione e di centodiciannove membri della predetta commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1975, registro n. 35 Finanze, foglio n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 3 maggio 1975, con il quale si è provveduto alla sostituzione di alcuni membri ed alla contemporanea nomina di altri, per un totale complessivo di ventinove;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1976, registro n. 12 Finanze, foglio n. 259, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'8 marzo 1976, con il quale si è provveduto alla sostituzione di alcuni componenti ed alla contemporanea nomina di altri per un totale complessivo di dieci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1976, registro n. 22 Finanze, foglio n. 51, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale si è provveduto ulteriormente alla sostituzione di un componente ed alla contemporanea nomina di un altro;

Vista la nota n. 2593 del 10 aprile 1976, con la quale l'avvocato generale dello Stato ha designato l'avv. Lucio Lancia, sostituto avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Corsini, deceduto;

Visto il decreto ministeriale, in pari data, con il quale il dott. Ettore Spalletta, dirigente superiore dell'amministrazione finanziaria centrale, è stato, a domanda, messo fuori ruolo, ai sensi dell'art. 9, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti devono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che le persone nominate con il presente decreto del Presidente della Repubblica non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal

combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti della commissione tributaria centrale:

Lancia avv. Lucio, sostituto avvocato generale dello Stato: su designazione dell'avvocato generale dello Stato;

Spalletta dott. Ettore, dirigente superiore dell'amministrazione finanziaria centrale, fuori ruolo.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1976
Registro n. 39 Finanze, foglio n. 355

(9205)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976.

Sostituzione di componenti la commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della predetta commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1976, registro n. 30 Finanze, foglio n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 10 giugno 1976, con il quale si è provveduto alla nomina del dott. Gaetano Vetrano, Presidente del Consiglio di Stato, già presidente di sezione della commissione tributaria centrale, a presidente della commissione medesima, in sostituzione del prof. dott. Carlo Bozzi, cessato dall'ufficio per raggiunti limiti di età, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma secondo, e 10, comma terzo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636/72;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Vetrano nella carica precedentemente rivestita di presidente di sezione della commissione tributaria centrale;

Considerato che occorre, inoltre, provvedere alla sostituzione del dott. Toro Camillo, presidente onorario del Consiglio di Stato, attualmente membro della commissione tributaria centrale, il quale con il raggiungimento del limite massimo di età — stabilito dal combinato disposto degli articoli 45, secondo comma, e 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636/72 — cesserà dall'incarico in data 23 luglio 1976;

Vista la nota n. 293 - 330/S.G. del 20 maggio 1976, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato i consiglieri di Stato dott. Mario Napolitano e dott. Vincenzo Caianiello;

Vista la nota n. 3518 del 28 maggio 1976, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha segnalato il prof. Giovanni Caravale, ordinario di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti devono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che il dott. Mario Napolitano, il dott. Vincenzo Caianiello ed il prof. Giovanni Caravale non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Iannotta, presidente onorario della Corte dei conti — attualmente membro della commissione tributaria centrale — è nominato presidente di sezione della commissione stessa in sostituzione del dottor Gaetano Vetrano chiamato ad assumerne la presidenza.

Art. 2.

Sono nominati componenti della commissione tributaria centrale:

a) su designazione del Presidente del Consiglio di Stato:

1) il dott. Mario Napolitano, consigliere di Stato;

2) il dott. Vincenzo Caianiello, consigliere di Stato, a decorrere dalla data del 24 luglio 1976;

b) su segnalazione del Ministero della pubblica istruzione:

1) il prof. Giovanni Caravale, ordinario di economia politica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia.

Art. 3.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976
Registro n. 40 Finanze, foglio n. 293

(9206)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1976.
Scioglimento del consiglio comunale di Airola.

Al Presidente della Repubblica

Nell'ambito dell'amministrazione comunale di Airola (Benevento), rinnovata nella consultazione elettorale del 15 giugno 1975, veniva eletta, dopo lunghe trattative, una giunta avente l'appoggio di dieci dei venti consiglieri assegnati all'ente.

In prosieguo di tempo due dei dieci consiglieri che avevano contribuito all'elezione del sindaco e della giunta ritirarono il loro appoggio, sicché la crisi, già in atto sin dalla costituzione dell'amministrazione, si andò a delineare in maniera sempre più netta.

In tale situazione il civico consesso non è riuscito a provvedere all'essenziale adempimento di sua esclusiva competenza della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976.

Ed invero nella seduta consiliare dell'11 aprile 1976, seguita da altre adunanze del pari infruttuose ai fini dell'approvazione del documento contabile, lo schema di bilancio, deliberato dalla giunta municipale nella seduta del 28 febbraio 1976 con atto n. 41, riportava undici voti contrari, otto favorevoli ed uno astenuto.

Essendo decorso ampiamente il termine previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per la deliberazione del bilancio, la locale sezione del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 104, in data 27 aprile 1976, diffidava la giunta municipale di Airola a disporre una convocazione straordinaria del consiglio comunale perché quest'ultimo provvedesse, entro e non oltre il termine di dieci giorni da detta convocazione, alla deliberazione del bilancio 1976 con l'esplicita diffida, da notificare ai singoli consiglieri unitamente all'avviso di convocazione, che scaduto inutilmente detto termine si sarebbe provveduto all'adozione del provvedimento di rigore previsto dall'art. 4, quinto comma, della legge 22 dicembre 1969.

Nella riunione all'uopo disposta dalla giunta municipale per l'8 maggio 1976, lo schema di bilancio per l'esercizio 1976 non veniva, di nuovo, approvato con 11 voti contrari, 8 favorevoli ed 1 astenuto.

La sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Benevento nominava allora un commissario, il quale, scaduto il termine assegnato all'ente, provvedeva alla deliberazione del bilancio.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente ha proposto, a norma del citato art. 4, comma quinto, della legge del 1969, n. 964, e dell'art. 323 del testo unico del 1915, legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Airola in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 9 luglio 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Airola (Benevento), ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Luigi D'Andrea, direttore di divisione aggiunto di ragioneria in servizio presso la prefettura di Benevento.

Roma, addì 20 luglio 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Airola (Benevento) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nella adunanza del 9 luglio 1976;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Airola (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Luigi D'Andrea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1976

LEONE

COSSIGA

(8738)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.
Nomina del segretario generale dell'Aero club d'Italia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LA DIFESA E PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordinamento dell'Aero club d'Italia;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, n. 1715, che ha approvato lo statuto dell'Aero club d'Italia e lo statuto degli aero clubs locali;

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1975, con il quale il sig. Giovanni De Siati è stato nominato segretario generale dell'Aero club d'Italia;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo segretario generale dell'Aero club d'Italia a seguito dell'avvenuto decesso del sig. Giovanni De Siati;

Decreta:

Il gen. Giulio Rosica è nominato segretario generale dell'Aero club d'Italia per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(8965)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Port Alfred (Canada) e delle agenzie consolari di 2ª categoria in Fredericton, Rouyn Noranda e Sept-Iles (Canada).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 23 marzo 1974, con il quale veniva istituito in Port Alfred (Canada) un vice consolato di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 19 aprile 1960, con il quale veniva istituito in Fredericton (Canada) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 19 aprile 1960, con il quale veniva istituita in Rouyn Noranda (Canada) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 1° gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974, con il quale veniva istituita in Sept-Iles (Canada) una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Port Alfred è soppresso.

Art. 2.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Fredericton è soppressa.

Art. 3.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Rouyn Noranda è soppressa.

Art. 4.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Sept-Iles è soppressa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione è sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La decorrenza è quella del 1° luglio 1976.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1976
Registro n. 424 Esteri, foglio n. 159

(8862)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1976.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Parma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 376 del 18 maggio 1976, con la quale il veterinario provinciale di Parma chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Parma è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(9054)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Calza Bloch, in Milano, stabilimenti in Bellusco, Spirano, Trieste e Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la società Calza Bloch, con sede in Milano e stabilimenti in Bellusco (Milano), Spirano (Bergamo), Trieste e Reggio Emilia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano, Bologna e Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Calza Bloch, con sede in Milano e stabilimenti in Bellusco (Milano), Spirano (Bergamo), Trieste e Reggio Emilia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 aprile 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9161)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1976.

Disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E. e di bottiglie recipienti-misura C.E.E.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Visti i regolamenti per la fabbricazione degli strumenti metrici e sul servizio metrico, rispettivamente approvati coi regi decreti 12 giugno 1902, n. 226 e 31 gennaio 1909, n. 242;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi degli articoli 3, 6, 9 e 13 del citato decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, apposite disposizioni in materia di iscrizioni obbligatorie da riportare sui preimballaggi C.E.E. e sulle bottiglie recipienti-misura C.E.E., nonché di disciplinare talune procedure amministrative correlate all'applicazione del medesimo decreto-legge;

Ritenuto che necessita modificare con apposito provvedimento ministeriale, ai sensi dell'art. 19 del richiamato decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, gli allegati I, II e V allo stesso decreto, al fine di una puntuale esecuzione delle soprarichiamate direttive comunitarie;

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto si applica ai preimballaggi C.E.E. e alle bottiglie recipienti-misura C.E.E., disciplinati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, in seguito denominato decreto-legge.

Art. 2.

Il marchio C.E.E., con cui i fabbricanti possono contrassegnare i preimballaggi di propria produzione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge, è costituito dalla lettera minuscola « e », avente l'altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell'allegato I al presente decreto ministeriale.

Il marchio C.E.E. deve essere collocato nello stesso campo visivo dell'iscrizione relativa al volume nominale, di cui all'art. 6, lettera *a*), del decreto-legge.

Art. 3.

Il contrassegno C.E.E., che i fabbricanti possono apporre sulle bottiglie recipienti-misura di propria produzione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge, è costituito dal segno grafico 3 (epsilon rovesciata), avente l'altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell'allegato II al presente decreto ministeriale.

Art. 4.

Le cifre, per mezzo delle quali devono essere espressi, ai sensi rispettivamente della lettera *a*) dell'art. 6 e del primo comma dell'art. 13 del decreto-legge, il volume nominale dei preimballaggi C.E.E. e la capacità nominale delle bottiglie C.E.E., devono avere l'altezza minima di 6 mm, se relative a valori superiori a 100 cl, di 4 mm se concernono valori compresi tra 100 cl inclusi e 20 cl esclusi, e di 3 mm se relative a valori uguali o inferiori a 20 cl.

Art. 5.

Ai fini dell'approvazione del proprio marchio di identificazione, prevista dal primo comma dell'art. 14 del decreto-legge, i fabbricanti di bottiglie C.E.E. devono corredare la relativa domanda di una tabella recante le dimensioni delle varie grandezze del predetto marchio, adottate in funzione delle singole capacità nominali delle bottiglie C.E.E. prodotte, nonché di un disegno riproducente in scala 1:1 lo stesso marchio secondo la grandezza più piccola. Alla domanda deve essere allegata apposita documentazione da cui risulti che sono stati assolti gli obblighi previsti per i fabbricanti dal regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Art. 6.

Agli allegati I, II e V del decreto-legge sono apportate le modifiche specificate nell'allegato III al presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

ALLEGATO I

MARCHIO CEE PER I PREIMBALLAGGI CEE

Le dimensioni riportate nella tabella a fianco sono indicative nell'ambito del rispetto della forma della lettera « e » Le stesse dimensioni sono espresse in funzione del diametro « t » della circonferenza circoscritta.

$h = 0{,}9t$

$a_1 = 0{,}183t$

$a_2 = 0{,}183t$

$d = 0{,}846t$

$r_1 = 0{,}085t$

$r_2 = 0{,}013t$

$s = 0{,}025t$

$k_1 = 0{,}0263t$

L'altezza h deve essere non inferiore a 3 mm

ALLEGATO II

CONTRASSEGNO CEE PER LE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA CEE

L'altezza H deve essere non inferiore a 3 mm

ALLEGATO III

MODIFICAZIONI DA APPORTARE
AGLI ALLEGATI AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976, N. 451

1. Nell'allegato I, terzo rigo del richiamo con asterisco, leggasi:
« ... Paesi membri ... » anziché « ... Paesi terzi ... »

2. Nell'allegato II, terzo rigo del punto 2.3.1., leggasi:
« ... non è inferiore ... » anziché « ... è superiore ... »

3. Nell'allegato II, secondo trattino del punto 2.3.2.2., leggasi:

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2}{n} \quad \text{anziché} \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}\right)^2$$

4. Nell'allegato II, terzo trattino del punto 2.3.2.2., leggasi:

$$SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2}{n}$$

anziché

$$SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 \left(\frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}\right)^2$$

5. Nell'allegato V, secondo rigo del punto 3.1.2.1., leggasi:
« ... articolo 13, comma 1°) » anziché « ... allegato I, punto 8) »

(9317)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 15 settembre 1974;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9163)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Estensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione ad esercitare l'attività fiduciaria alla società « Revisa - Società italiana di revisione S.p.a. », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1974, con il quale la società « Revisa - Società italiana di revisione S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione;

Vista la delibera del 15 dicembre 1975 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato l'oggetto sociale della società con l'inclusione anche dell'attività fiduciaria;

Vista la nota-istanza del 26 febbraio 1976, con la quale la predetta società ha chiesto l'estensione dell'autorizzazione, accordata con il citato decreto ministeriale 24 ottobre 1974, all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge stabiliti dalle vigenti leggi al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla conseguente variazione del precedente decreto 25 ottobre 1974;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione concessa alla società « Revisa - Società italiana di revisione S.p.a. », con sede in Milano, all'esercizio di attività di revisione con decreto ministeriale 25 ottobre 1974, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, è estesa all'esercizio di attività fiduciaria.

E' fatta salva a tutti gli effetti la continuità delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(9160)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica teorica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova è vacante la cattedra di fisica teorica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9211)

Vacanza della cattedra di statistica economica presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di statistica economica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9212)

Vacanza delle cattedre di diritto amministrativo e di istituzioni di diritto privato, presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto amministrativo;

2) istituzioni di diritto privato,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9213)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Aldo Molino, nato a Napoli il 7 maggio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 12 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9059)

Il dott. Virginio Angelo Esposti, nato a Brescia il 26 novembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Milano il 16 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9060)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Talan 50 PB dell'impresa Monteshell S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Talan 50 PB concessa all'impresa Monteshell S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9073)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Rodinor dell'impresa Verchim - Asterias

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rodinor concessa all'impresa Verchim - Asterias con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9069)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Risar dell'impresa Verchim - Asterias

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Risar concessa all'impresa Verchim - Asterias con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9071)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di La Spezia

Con decreto ministeriale 12 maggio 1976, n. 1782, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno sito lungo la strada statale n. 1, iscritto nel catasto del comune di La Spezia al foglio 9, mappali numeri 91 e 532.

(9214)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Corsico

Con deliberazione della giunta regionale 13 aprile 1976, n. 3187, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Corsico (Milano), adottata con deliberazione consiliare 18 giugno 1973, n. 69.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate alla variante al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 18 dicembre 1974, n. 205.

(9215)

Variante al piano di zona del comune di Broni

Con deliberazione della giunta regionale 30 marzo 1976, n. 2967, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Broni (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9216)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Venezia, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 9 del 15 maggio 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 marzo 1975, n. 305, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Venezia, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475.

(9220)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settantacinque posti di capo gestione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 11 del 15 gennaio 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 1973, n. 672, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settantacinque posti di capo gestione in prova, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10953.

(9221)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Ancona, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi trenta posti di operaio dell'armamento in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1974, n. 6910, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Ancona, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi trenta posti di operaio dell'armamento in prova, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1972, n. 8727.

(9222)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Genova, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 1 del 15 gennaio 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 dicembre 1971, n. 15098, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Genova, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621.

(9223)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Firenze, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 11 del 15 giugno 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 aprile 1975, n. 496, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Firenze, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475.

(9227)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per i compartimenti di Venezia, Verona, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma e Cagliari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settantacinque posti di capo gestione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 gennaio 1976, n. 194, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per i compartimenti di Venezia, Verona, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma e Cagliari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settantacinque posti di capo gestione in prova, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10953.

(9225)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Milano, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settantacinque posti di capo gestione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 ottobre 1975, n. 2487, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Milano, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settantacinque posti di capo gestione in prova, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10953.

(9224)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3246 del 12 settembre 1974, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di medico condotto vacante nella provincia di Parma al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 8391 dell'11 dicembre 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 6391-1975 del 21 aprile 1976, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso in parola otto candidati;

Visti i verbali di esame redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura seguita;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultanti idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma alla data del 30 novembre 1973:

1. Consigli Paolo . . . . . punti 45,3960 su 100
2. Bertorelli Giuseppe . . . . » 40,5405 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Parma, addì 30 giugno 1976

p. *Il medico provinciale*: SOZZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4838 del 30 giugno 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma alla data del 30 novembre 1973;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Visto il tèsto unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Paolo Consigli, risultato idoneo nel concorso in premessa, e dichiarato vincitore della condotta medica di Varsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Parma, addì 30 giugno 1976

p. *Il medico provinciale*: Sozzi

(8989)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Concorso a due posti di medico aggiunto presso il consorzio per i servizi sanitari e sociali, in Imola

Si rende noto che con decreto 8 giugno 1976, n. 496, prot. numero 2953, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di medico aggiunto presso il consorzio per i servizi sanitari e sociali fra l'amministrazione provinciale di Bologna ed i comuni di Imola (capo consorzio), Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio.

Al predetto concorso, aperto sino alle ore 12 del 30 settembre 1976, possono prendere parte i sanitari in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti. Gli esami verteranno sulle materie di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e al decreto ministeriale 15 aprile 1935.

(9231)

OSPEDALE CIVILE «MAZZOLANI VANDINI» DI ARGENTA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Argenta (Ferrara).

(9276)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Concorso ad un posto di primario di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Susa (Torino).

(9272)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(9278)

OSPEDALE «F. JAIA» DI CONVERSANO

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Conversano (Bari).

(9273)

OSPEDALE «F. PALASCIANO» DI CAPUA

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Capua (Caserta).

(9274)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA PIETA'» DI NOLA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nola (Napoli).

(9277)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(9275)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1976, n. **25.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, concernente: Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 7 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 13 della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33 — come modificata con l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 8 e con l'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1976, n. 3 — sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole « , e comunque, ad un tasso non superiore al 10,50 per cento annuo »;

b) il quarto comma è così sostituito: « Le rate di ammortamento dei mutui, calcolate complessivamente in annue lire 152.050.000, faranno carico ai bilanci degli esercizi dal 1976 al 2005 con imputazione al cap. 4710 e saranno vincolate specificamente a favore dell'istituto mutuante. Tali spese sono dichiarate obbligatorie a tutti gli effetti ».

Art. 2.

Per l'assunzione dei mutui di cui all'art. 13 della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, la giunta regionale è autorizzata, ove necessario, a chiedere al proprio tesoriere o ad altro istituto di credito, garanzie fidejussorie nei confronti dell'istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.

L'onere derivante sulla Regione — calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo — è previsto in L. 3.135.000 per l'anno 1976 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi e graverà sui bilanci dal 1976 al 2005 con imputazione al cap. 4720.

Art. 3.

Alla maggiore spesa di L. 39.185.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1976, con la disponibiltà esistente al cap. 4680 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d'ordine 15).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 25 giugno 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 maggio 1976 (atto n. 232) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 24 giugno 1976.

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1976, n. **26.**

Adeguamento tutela paesistica nel territorio del comune di Assisi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 7 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il piano regolatore generale di Assisi, approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici del 30 marzo 1972, n. 1696, e sue successive varianti, assume a tutti gli effetti anche il valore e l'efficacia di piano territoriale paesistico, previsto dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sostituendo la regolamentazione paesistica precedentemente in vigore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 30 giugno 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 maggio 1976 (atto n. 233) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 26 giugno 1976.

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1976, n. **27.**

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22, concernente: Interventi per la elaborazione e l'attuazione di piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva e per la realizzazione nei comuni di Perugia e di Terni di strutture per l'approvvigionamento, la conservazione e la commercializzazione all'ingrosso dei prodotti alimentari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 7 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22 — come modificato con l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 8 e con l'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1976, n. 3 — sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al terzo comma sono soppresse le parole « e ad un tasso non superiore al 9,25 per cento »;

b) il quarto comma è così sostituito: « L'onere annuo a carico della Regione per l'ammortamento del mutuo è previsto nell'importo di L. 72.800.000 e sarà imputato al cap. 4710 del bilancio degli esercizi dal 1976 al 2005. Tale spesa è dichiarata obbligatoria a tutti gli effetti ».

Art. 2.

Per l'assunzione del mutuo di cui all'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22, la giunta regionale è autorizzata, ove necessario, a chiedere al proprio tesoriere o ad altro istituto di credito, garanzie fidejussorie nei confronti dell'istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.

L'onere derivante alla Regione — calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo — è previsto in L. 1.500.000 per l'anno 1976 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, graverà sui bilanci dal 1976 al 2005 con imputazione al cap. 4720.

Art. 3.

Alla maggiore spesa di L. 24.300.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d'ordine 15).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 30 giugno 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 maggio 1976 (atto n. 234) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 26 giugno 1976.

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1976, n. 28.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, concernente: Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 7 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 17 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 — come sostituito dalla legge regionale 21 maggio 1974, n. 36 e modificato dalle leggi regionali 23 gennaio 1975, n. 8 e 14 gennaio 1976, n. 3 — sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole « e comunque ad un tasso non superiore al 9 per cento »;

b) il terzo comma è così sostituito: « Gli oneri derivanti alla Regione per l'ammortamento dei mutui di cui al primo comma sono calcolati in annue L. 1.287.500.000 »;

c) al quarto comma le parole « dal 1974 al 2002 » sono sostituite con le parole « dal 1976 al 2005 »;

d) è aggiunto il seguente sesto comma: « I suddetti oneri di ammortamento sono dichiarati spese obbligatorie a tutti gli effetti ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di L. 293.700.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d'ordine 15).

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, è sostituito dal seguente: « I contributi in annualità costanti sono erogati direttamente agli enti interessati ovvero agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di ammortamento dei mutui, con provvedimento della giunta regionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 30 giugno 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 maggio 1976 (atto n. 235) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 26 giugno 1976.

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1976, n. 29.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 agosto 1974, n. 45, concernente: Stralcio al piano regionale di sviluppo 1973-75. Contributi ai comuni ed agli altri enti locali minori non territoriali, per la realizzazione di interventi di restauro e di conservazione di complessi edilizi nei centri storici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 7 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 2 agosto 1974, n. 45 — come modificata con l'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29 e dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1976, n. 3 — sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:

a) al terzo comma dell'art. 8 sono soppresse le parole: « e ad un tasso non superiore al 12 per cento »;

b) il quarto comma dell'art. 8 è così sostituito: « Gli oneri derivanti alla Regione per l'ammortamento dei mutui suddetti sono calcolati in L. 178.970.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 2005, con imputazione al cap. 4710 "Rate ammortamento dei mutui passivi" del bilancio dell'esercizio »;

c) al settimo comma dell'art. 8, dopo la parola « garante » sono aggiunte le parole: « , e sono dichiarate spese obbligatorie a tutti gli effetti ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua di L. 25.312.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d'ordine 15).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 1° luglio 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 febbraio 1976 (atto n. 168) e il 28 maggio 1976 (atto n. 231) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 1° *luglio* 1976.

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1976, n. **30.**

Ripartizione ed integrazione dei fondi statali previsti dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del 7 luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ripartizione di fondi statali

I fondi spettanti alla Regione, in base al piano di riparto previsto dall'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, modificato in sede di conversione dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, nella misura di L. 517.195.000 per l'anno 1975 ed in eguale misura per il 1976, per la copertura del 50 per cento delle spese di acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, verranno così ripartiti:

a) l'intero importo delle somme assegnate per l'anno 1975 sarà erogato alle tre aziende di trasporto a prevalente partecipazione pubblica A.S.P. (Auto servizi Perugia) di Perugia, S.A.S.P. (Società azioni servizi pubblici) di Terni e Soc. Spoletina II.TT. di Spoleto, concessionarie di servizi di linee extraurbane;

b) l'80 per cento delle somme assegnate per l'anno 1976 sarà ripartito tra i comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Orvieto per gli investimenti concernenti i veicoli da adibire al trasporto pubblico di persone, di interesse locale;

c) il rimanente 20 per cento delle stesse somme assegnate per il 1976, sarà erogato alle tre aziende indicate alla precedente lettera *a*).

Art. 2.

Contributo integrativo regionale

La Regione integrerà la erogazione dei fondi di cui al precedente art. 1, pari al 50 per cento delle spese sostenute, con ulteriore contributo del 25 per cento della spesa totale.

Il contributo regionale, pertanto è di L. 258.597.500 per ciascun anno.

Art. 3.

Delega alle province di Perugia e Terni

Le amministrazioni provinciali di Perugia e Terni sono delegate ad effettuare la erogazione dei contributi di cui all'art. 1, lettere *a*) e *c*), a favore delle tre aziende citate allo stesso art. 1, lettera *a*).

La corresponsione dei contributi sarà subordinata alla presentazione, da parte di ciascuna delle aziende beneficiarie, di un piano di rinnovo del materiale rotabile.

La ripartizione delle somme tra le due province sarà fatta con decreto del presidente della giunta regionale, tenendo conto della popolazione di ciascuna di esse alla data dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 4.

Criteri di esercizio delle funzioni delegate

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale in conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.

Qualora le province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti.

Art. 5.

Ripartizione dei fondi tra i comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Orvieto

Il presidente della giunta regionale ripartirà i fondi di cui all'art. 1, lettera *b*), destinati ai comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Orvieto, per il 50 per cento in base alla popolazione residente in ciascuno di essi alla data dell'ultimo censimento ufficiale, per il rimanente 50 per cento in base agli autobus-chilometri percorsi durante il 1975 dai veicoli delle aziende municipali di Perugia e di Terni e da quelli dei servizi gestiti in economia dai comuni di Foligno, Spoleto e Orvieto.

Art. 6.

Caratteristiche funzionali dei veicoli

L'erogazione dei contributi sarà altresì subordinata alla presentazione della documentazione comprovante che i veicoli corrispondano alle caratteristiche funzionali di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, nel testo integrato, in sede di conversione, dell'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493; caratteristiche individuate con decreto 6 dicembre 1975 del Ministro per i trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1975, n. 326.

Art. 7.

Finanziamento della spesa

All'onere complessivo di L. 1.551.585.000 previsto dalla presente legge sarà fatto fronte:

a) quanto a L. 1.034.390.000 con il contributo statale di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

b) quanto a L. 517.195.000 con un mutuo passivo che la giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario, da ammortizzare nel periodo massimo di 30 anni.

La spesa di L. 1.551.585.000 sarà imputata al cap. 4492, di nuova istituzione, del bilancio dell'esercizio 1976, denominato: « Contributi sulla spesa per l'acquisto dei veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale ».

Le annualità di ammortamento del mutuo, previste ciascuna nell'importo di L. 75.300.000, saranno imputate, a partire dall'esercizio finanziario 1976, al cap. 4710 della parte spesa del bilancio regionale e sono dichiarate obbligatorie.

All'onere inerente all'esercizio 1976 sarà fatto fronte con la disponibilità prevista al cap. 4680 (elenco n. 5 allegato al bilancio 1976, numero d'ordine 15).

Sono apportate al bilancio preventivo dell'esercizio 1976 le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

In aumento:

Cap. 783. — Quota del fondo per il contributo alla Regione sulla spesa per l'acquisto dei veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale (legge 16 ottobre 1975, n. 493)	L. 534.390.000
Cap. 900. — Mutui passivi	» 17.195.000
Totale . . .	L. 551.585.000

PARTE SPESA

In aumento:

Cap. 4492. — Contributi sulla spesa per l'acquisto dei veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale di nuova istituzione	L. 1.551.585.000
Cap. 4710. — Rate ammortamento di mutui passivi	» 75.300.000
Totale . . .	L. 1.626.885.000

In diminuzione:

Cap. 4680. — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 1.075.300.000

Art. 8.

Disposizione finale

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 6 luglio 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 giugno 1976 (atto n. 247) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 5 luglio 1976.

(8777)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 18.

Modifica allo statuto della comunità montana del Lagonegrese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 dello statuto della comunità montana del Lagonegrese viene così modificato, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27:

La comunità montana, ente di diritto pubblico, a norma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, costituita ai sensi e per gli effetti della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, tra i comuni di: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda e Trecchina, i cui territori, classificati « Montani » ricadono nella zona omogenea del « Lagonegrese », è denominata « del Lagonegrese » ed ha sede in Lauria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 10 giugno 1976

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1976, n. 19.

Modifica allo statuto della comunità montana « Alto Sauro-Camastra ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 27 dello statuto della comunità montana « Alto Sauro-Camastra » viene così modificato, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27:

Il consiglio può deliberare una indennità di carica per il presidente ed una indennità di presenza per i componenti la giunta e per i consiglieri, per ogni effettiva partecipazione alle sedute di giunta e di consiglio, oltre il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per coloro che risiedono fuori dal comune sede della comunità.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio possono essere estese ai componenti delle commissioni consiliari e del comitato tecnico consultivo.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio non possono essere corrisposte ai componenti del comitato tecnico consultivo che percepiscono il trattamento di missione a carico dell'ente da cui dipendono.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 12 giugno 1976

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1976, n. 20.

Indennità e rimborso spese ai componenti il comitato regionale di controllo e le sue sezioni decentrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti sia effettivi che supplenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate è attribuita una indennità di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute dei predetti collegi nella seguente misura:

L. 20.000 al presidente o, in assenza, al facente funzioni;
L. 15.000 agli esperti eletti dal consiglio regionale;
L. 10.500 ai membri di diritto.

Le indennità, come dianzi specificate, sono ridotte del 30% per il presidente ed i membri elettivi che siano dipendenti di enti pubblici.

Le sedute del comitato si svolgono durante l'orario di lavoro degli uffici regionali.

Art. 2.

Ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate, aventi residenza in comune diverso da quello in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, è corrisposto inoltre il rimborso delle spese di viaggio se il trasporto è effettuato con mezzi pubblici, oppure l'importo di L. 70 a km se il trasporto ha luogo con l'utilizzazione dei mezzi propri, calcolando in tal caso la distanza stradale fra il comune di residenza e quello sede dell'organo di controllo.

Art. 3.

Le indennità e il rimborso spese di cui agli articoli precedenti si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno in corso in lire 125 milioni, si fa fronte per l'esercizio 1976 per lire 50 milioni con lo stanziamento del cap. 22 e per lire 75 milioni con lo stanziamento del cap. 30, e per gli esercizi successivi con gli stanziamenti degli stessi o corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Alla copertura della spesa si provvede con le entrate derivanti alla Regione dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 12 giugno 1976

VERRASTRO

(8942)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762100)